



Reg. N. 293/18  
Reg. N. 221/18  
Cron. N. 2109/18

**REPUBBLICA ITALIANA**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Nazzarena Zanini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA 429 cpc.**

Nella controversia iscritta al n. 221/18 Reg. Gen. e promossa con ricorso depositato in data 11.01.2018

da

**XXXXXXXXXX**, cf. **XXXXXXXXXX**, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuliano Lelli Mami del foro di Forlì-Cesena - ricorrente -

contro

**Prefetto di Padova** - resistente -

**Oggetto: opposizione ex art. 6 d.lgs. 150/11**

**MOTIVI DELLA DECISIONE.**

L'ordinanza di inammissibilità odiernamente opposta, così come compilata, è affetta da nullità assoluta e perciò stesso rilevabile d'ufficio. Quanto al merito il ricorso sarebbe dovuto essere accolto ai sensi dell'art. 6 c. 11 d.lgs. 150/11.

Si rileva che l'ordinanza in oggetto ha risolto con una provvedimento di inammissibilità (dichiarato impugnabile ai sensi dell'art. 205 CdS nei trenta giorni dalla notifica, e qui sta il punto) un "ricorso amministrativo" avverso un verbale di accertamento di

7

violazione del CdS senza provvedere ad ingiungere il pagamento della sanzione di cui al verbale impugnato.

Preliminarmente di rileva che l'art. 204 CdS prevede che il ricorso avanti al Prefetto possa solo essere definito solo in due modi A) con un provvedimento di rigetto dello stesso e contestuale condanna alla sanzione di cui al verbale - peraltro raddoppiata - che dicesi appunto ordinanza-ingiunzione; B) con un provvedimento di accoglimento del ricorso che si estrinseca con un'ordinanza di archiviazione del verbale stesso. In entrambi i casi il verbale perde quindi la sua efficacia esecutiva.

Non è normativamente prevista quindi una pronuncia di inammissibilità da parte del Prefetto. Un provvedimento del genere, se mai dovesse ritenersi legittimo, dovrebbe comunque contenere l'ingiunzione di pagamento della somma di cui alla sanzione del verbale opposto.

L'inammissibilità in sé esprime un concetto diverso dall'irricevibilità, che si configura invece allorquando un ricorso (o una domanda giudiziale in genere) non presenti i requisiti minimi per poter essere ritenuto ricevibile. Un ricorso è irricevibile quando non è in grado di esprimere l'opposizione ad un provvedimento o quando è del tutto non identificabile il ricorrente. Un ricorso irricevibile non fa nascere l'obbligo giuridico della pronuncia da parte dell'autorità competente. Nel caso che ci occupa, invece, da una parte il ricorso viene dichiarato privo dei requisiti minimi, dall'altra ad esso è fatta seguire un'ordinanza notificata nelle forme di legge.

In realtà un ricorso potrebbe presentare la mancanza di requisiti pur formali, ma di per sé non così gravi da renderlo irricevibile, in quanto inabile ad esprimere un'opposizione ad un provvedimento, come ad esempio il mancato rispetto del termine di deposito, la mancanza di sottoscrizione, o la mancata allegazione del provvedimento opposto, pur

2

identificato nel numero. In questo caso sì l'autorità competente si deve pronunciare nei confronti del ricorso, anche se verosimilmente la pronuncia sarà di rigetto. Se poi questo rigetto vorrà essere detto "dichiarazione di inammissibilità", nulla cambierebbe se venissero rispettati gli altri aspetti della procedura, che nel caso di specie sono identificabili essenzialmente con l'emissione di un'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Nel caso di specie, infatti, stando alla motivazione resa dalla Prefettura nell'ordinanza in oggetto, si verserebbe (eventualmente) proprio in un caso di mancanza di requisiti formali del ricorso.

Peraltro, a guardare bene, non risultano persuasive le ragioni poste a fondamento dell'accertamento della cosiddetta "inammissibilità" nell'ordinanza in oggetto. Di fatto, lo scritto pervenuto in prefettura quale ricorso avverso il verbale per infrazione codice della strada, è stato valutato non idoneo ad esprimere un ricorso (solamente) perché "redatto da persona fisica che non fornisce le proprie generalità complete e chela sottoscrizione per l'inequivoca identificazione deve contenere nome e cognome".

Ciò non risponde al vero, in quanto nel ricorso avanti al Prefetto il ricorrente si qualifica come "il sottoscritto [redacted]", come da verbale, in qualità di proprietario del veicolo targato [redacted]". Gli estremi per l'identificazione dello stesso ci sono tutti, per quanto *per relationem*. Quanto al fatto che la firma viene apposta senza l'indicazione del nome e cognome, anche questo non corrisponde al vero, in quanto il nome e cognome sono indicati laddove il ricorrente in apertura del ricorso dichiara di sottoscrivere il ricorso stesso.

È pacifico, invece, che tale ricorso sarebbe potuto essere valutato privo dei requisiti minimi solo se il ricorrente non fosse stato in nessun modo identificabile, oppure se non fosse stata apposta la sottoscrizione, o comunque se l'atto non fosse stato in grado di

esprimere in nessun modo l'opposizione ad un provvedimento. La sorte di un ricorso irricevibile è la cestinazione dell'atto non la sua sottoposizione ad una valutazione da parte dell'organo preposto a decidere sui ricorsi.

L'ordinanza, pertanto, non presenta una motivazione congrua, essa è quindi comunque illegittima. Il vizio radicale di cui essa è affetta, e che è assorbente, è conseguente al fatto che essa non prevede un'ingiunzione di pagamento in relazione al verbale opposto (che con il ricorso perde automaticamente qualsiasi efficacia esecutiva) come invece avrebbe dovuto, a fronte del rigetto sostanziale del ricorso che essa contiene, ascrivibile, stando alla motivazione riportata, ad una mancanza di presupposti giuridici formali del ricorso stesso.

Vi è di più: non essendo state prodotte nel presente giudizio le prove che attestano la regolarità dell'omologazione, non ci sono gli estremi in ogni caso per entrare nel merito del ricorso stesso. Quindi, anche e l'ordinanza non fosse stata nulla, il giudicante avrebbe dovuto accogliere il ricorso per mancanza di prove circa la responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. 6 c. 11 d. lgs. 150/2011.

In conclusione l'ordinanza di inammissibilità così predisposta è affetta da nullità radicale, rilevabile perciò d'ufficio, perché priva dell'ingiunzione di pagamento prevista dalla legge, tenuto conto che il ricorso avanti al Prefetto – sia che venga accolto, sia che venga respinto – toglie efficacia esecutiva al verbale. Il vizio è assorbente. Essa deve perciò essere dichiarata nulla, mentre deve darsi atto del fatto che il verbale impugnato ha perso efficacia esecutiva con la proposizione del ricorso e con l'emissione della ordinanza qui opposta.

Il fatto che il ricorrente non abbia rilevato la nullità dell'atto opposto così come illustrata in motivazione, e il fatto che il ricorso sarebbe dovuto essere accolto –

eventualmente – ai sensi dell'art. 6 c. 11 d.lgs. 150/11, giustifica la compensazione delle  
spese di lite.

PQM

Il gdp

accerta e dichiara

la nullità/inesistenza dell'ordinanza di inammissibilità prefettizia opposta;

dà atto

dell'intervenuta perdita di efficacia esecutiva da parte del verbale opposto avanti al  
Prefetto;

compensa

le spese di lite.

Padova, 22.02.2018

DEROGITATO IN CANCELLERIA  
IL 22 FEB. 2018



il gdp avv. Nazzarena Zanini

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nazzarena Zanini".

IL CANCELLIERE  
(Anno 2018)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the cancelliere.



N. 22 / 18  
R

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art. 56 - disposizioni di attuazione al c.p.c.

designa

per l'istruzione del ricorso, il Giudice Dr. ZANINI

VERBALE DI UDIENZA

CRON. 2108/18

Il giorno 22, del mese di 02, dell'anno 18, h. 9.50

avanti al Giudice di Pace sottoscritto, nel procedimento promosso con

ricorso <sup>aveuto</sup> depositato il 11-1-18

da:

contro: Prefetto di Padova

in punto: Opp.ne L. 689/81

sono comparsi per la parte attrice: l'aw Giuliano Ielli Mami chreff  
dimette procure quale patrocinante  
E presente il ricorrente

e per la parte convenuta: nessuno, ma si costituisce  
la Prefettura con dep di Tosca e compare  
del cost. e in parte.

Dopo la discussione il gdp  
estende la sentenza nel  
foglio allegato parte ai signor

del presente verbo  
fe